

# GEOMETRI: LIMITI DI COMPETENZA E RISCHI PER IL PROFESSIONISTA

GIANLUCA CAPUTO E GIOVANNI MANZARI\*

**N**el nostro Paese, come noto, la questione relativa ai limiti delle competenze professionali del geometra rappresenta una situazione spinosa, irta di incognite e di rischi per il professionista, che si trova a dover valutare, con estrema attenzione e prudenza, se accettare o meno incarichi nelle materie “di confine” della professione.

In materia esiste una notevole casistica giurisprudenziale, orientata prevalentemente verso la restrizione dello spazio delle competenze del geometra, in particolar modo in materia di costruzioni in cemento armato.

Si tratta di un orientamento piuttosto rigido che, nonostante l’impegno profuso dagli Ordini Professionali di categoria, finora non è stato superato.

Sta di fatto che, ad oggi, non è affatto agevole stabilire con certezza fino a dove un geometra “possa arrivare” rispetto alle attività riservate alle categorie professionali germane degli ingegneri e degli architetti.

Proprio recentemente una ulteriore sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 883 del 22 febbraio 2015), ha ribadito, senza discostarsene, gli aspetti salienti dell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo.

Nasce con questo numero una nuova rubrica, dedicata al mondo legale, curata dall’avv. Gianluca Caputo, consulente del Collegio. Un nuovo spazio che ospiterà sia pareri di carattere generale sui principali temi legati alla professione del geometra, sia una serie di risposte scelte dal curatore della rubrica tra i quesiti, di interesse generale e posti in maniera più frequente dagli iscritti, in modo che possano essere di aiuto per sciogliere eventuali dubbi dei lettori. La rubrica inizia con un articolo che affronta un argomento sempre di grande attualità: le competenze del geometra alla luce dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale e la messa a fuoco dei rischi che si corrono in caso di “sconfinamenti”.

Punti che possono essere schematizzati come segue:

- esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali;
- ciò che invece rientra nella competenza dei geometri, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r.d. n. 274/1928, sono le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone;
- è da escludersi la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" dell'art. 16 lett. m) che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2, l. 5 novembre 1971, n. 1086, e art. 17, l. 2 febbraio 1974, n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale;
- il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare "modesta" – e quindi se la sua progettazione rientri nelle competenze professionali dei geometri – consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano, nonché le capacità occorrenti per superarle. A tal fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione "non modesta" essere realizzata senza di esso), assume rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica.

Dunque, nell'ambito della necessità di interpreta-


re caso per caso i concetti di "piccole costruzioni accessorie in cemento armato" e di "modeste costruzioni civili" – recati all'art. 16 lett. l) e m) del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 – la Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato insiste nel precisare che non rientra tra le competenze del geometra la progettazione di costruzioni che comportino l'utilizzo del cemento armato ovvero che richiedano complesse operazioni di calcolo.

In quest'ottica il principio giurisprudenziale più diffuso resta il seguente: "l'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell'art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti nell'albo" (Cass. civ. sez. II 2 settembre 2011 n. 18038). Tendenza della giurisprudenza che rimane prevalente nonostante l'abrogazione esplicita dell'art. 1 R.d.l. 16/11/1939 n. 2229 da parte del D.lgs 13/12/2010 n. 212.

Vale la pena, a questo punto, rammentare a quali gravi conseguenze rischia di andare incontro il geometra che, nell'esercizio della propria professione, "sconfini" invadendo le competenze riconosciute dall'ordinamento ad altre figure professionali (quali ingegneri e architetti).

Si tratta, infatti, di conseguenze particolarmente rilevanti e pregiudizievoli per il professionista, di ordine penale, disciplinare ed anche civile.

Prescindendo dall'esaminare in questa sede le prime due tipologie di responsabilità (penale e disciplinare), preme richiamare l'attenzione sulle conseguenze di natura civilistica, particolarmente "odiose" per il professionista geometra, ove dovesse incorrervi, in quanto consistenti nella nullità del contratto stipulato tra il professionista ed



il committente (atteso che il geometra opererebbe in violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.), con impossibilità per il primo di pretendere dal secondo il pagamento del compenso della prestazione tecnico-professionale eseguita.

Alla luce di orientamenti giurisprudenziali tanto rigidi e restrittivi, i Consigli locali e il Consiglio Nazionale dei Geometri sostengono da tempo la necessità che il Legislatore nazionale metta mano alla materia, stabilendo con maggiore precisione i limiti entro i quali i geometri possano operare legittimamente, avuto riguardo alle effettive conoscenze, alla evoluzione del corso di studi ed alle capacità tecniche della loro categoria professionale.

In proposito, infatti, non va dimenticato che il D.P.R. n. 328/2001 ha modificato la disciplina dei requisiti di ammissione all'esame di Stato, aggiornando il percorso formativo necessario per l'accesso alla professione di geometra.

Ne discende che un mancato adeguamento delle lettere l) ed m) dell'art. 16 del R.D. n. 274/1929 alle reali e moderne competenze del geometra è suscettibile di rendere la norma stessa totalmente anacronistica ed incompatibile con la sua attuale ampia professionalità.

*\*Avvocati*

## SENTENZA CONSIGLIO DI STATO LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

Con la circolare n. 5126 del 7 maggio 2015 il Consiglio Nazionale Geometri ha espresso il suo netto dissenso nei confronti della decisione del Consiglio di Stato n. 883/2015 "annullamento delibera Comune Torri del Benaco n. 96/2012", in merito alle competenze dei geometri nella progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato, considerandola efficace solo per il caso specifico.

La decisione del CdS stabilisce che i geometri hanno competenza solo per la progettazione e la direzione lavori di costruzioni in cemento armato di modesta entità, escludendo la possibilità di un'interpretazione estensiva di tale disposizione, alla luce delle innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici.

Nella circolare citata il CNGeGL esprime il parere che la sentenza dei giudici di Palazzo Spada darebbe l'avvio a una presunta riserva di competenze professionali in favore di ingegneri ed architetti, sottolineando che la giurisprudenza ampiamente contrastante che va avanti da anni non può essere cancellata da una sola sentenza negativa, che tra l'altro non ha tenuto nel giusto conto l'espressa abrogazione della riserva per le opere in cemento armato in favore di ingegneri e architetti, operata dal D.Lgs. n. 212/2010, in quanto ritenuta norma inutile e di cui anche la Corte suprema di Cassazione ha preso espressamente atto.

Di conseguenza il CNG, informando di aver avviato le opportune iniziative per contrastare anche in sede giurisdizionale tale decisione, ha invitato i Collegi a "non assegnare un valore assoluto alla pronuncia in esame, collegandovi effetti eccessivamente negativi, in considerazione del fatto che tale sentenza è una, in un ambito di pronunce contrastanti".

Il testo integrale della circolare del Consiglio Nazionale è consultabile al seguente link:

**[www.georoma.it](http://www.georoma.it)**